

Tribunale di Milano - Sezione X civile - Sentenza 19 novembre 2015 (Est. Nadia Dell'Arciprete)

PREMESSO

che con atto di citazione ritualmente notificato Eni SpA ed ... SpA hanno convenuto in giudizio avanti questo Tribunale .., .. e .. per chiederne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in separato giudizio, esponendo: 1) che era in corso un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano (proc. n. ../2010) relativa ad ipotesi di corruzione in relazione all'attività di .. in Iraq e di .. in Kuwait ed i predetti - il .. operando quale Procurement Manager del progetto .. di Eni SpA, gli altri quali intermediari- erano indagati per i reati di associazione per delinquere, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri, loro contestando che avrebbero operato sfruttando canali informativi interni al gruppo Eni al fine di influire illecitamente nell'aggiudicazione di gare estere in cui erano coinvolte, come stazione appaltante, società del gruppo Eni ed il 21.6.2011 era stato notificato alla .. SpA, facente parte del Gruppo Eni, l'informazione di garanzia con invito alla nomina di un difensore ex artt. 369 cpp e 57 D. L.vo n. 231/2001); 2) che le condotte illecite ascrivibili ai convenuti erano idonee a cagionare alle attrici gravi danni in termini di discredito, lesione all'immagine ed alla reputazione, nonché a procurare onerosi pregiudizi di tipo economico; 3) che la peculiarità della situazione, ove le attrici erano esposte ad un pregiudizio ancora in itinere e potenzialmente destinato ad evolversi ed aggravarsi, rendeva opportuno domandare nella presente sede una pronuncia di condanna generica ex art.278 cpc, demandando la liquidazione in separato giudizio;

che si sono costituiti i convenuti tutti:

- il .. ed il .. hanno contestato la genericità ed indeterminatezza dell'atto di citazione, tale da renderlo nullo ex art.164 cpc; hanno eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Roma, nonché la carenza di legittimazione attiva di ... spa. Hanno affermato che sugli asseriti fatti denunciati nella citazione il PM stava effettuando le verifiche preliminari ed anche l'Eni era indagata, sebbene ai limitati fini della normativa sulla responsabilità penale delle persone giuridiche, per cui hanno chiesto la sospensione ex art. 295 cpc; hanno aggiunto che la sede naturale ove far valere le proprie pretese sarebbe stata, ricorrendone le condizioni, mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, dacché l'azione civile in prevenzione risulterebbe un abuso dello strumento giurisdizionale, risolvendosi in una duplicazione di domande e di sedi (penale e civile) ; nel merito hanno contestato le pretese avversarie;
- il ... ha eccepito la competenza funzionale del Tribunale del Lavoro di Milano , in quanto i fatti a sé imputati sarebbero stati commessi in occasione del rapporto di lavoro in essere con; nel merito ha contestato qualsivoglia propria responsabilità;
- il ... ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per vizi attinenti all'editio actionis, considerato che la pretesa delle attrici risultava sprovvista degli strumenti identificativi della stessa per omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda (petitum) e/o per omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda medesima (causa petendi) ; ha chiesto la sospensione del procedimento ex art. 295 cpc e, nel merito, ha contestato l'an ed il quantum debeatur;

che il Giudice all'udienza dell'8.5.2012 ha concesso termini per il deposito di memorie di replica alle eccezioni delle controparti; alla successiva udienza del 6.12.2012 ha concesso i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma cpc; all'udienza del 15.5.2013 ha autorizzato i convenuti ... ad un'ulteriore produzione documentale, assegnando termini agli attori per eventuali repliche; ha

poi fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza successivamente rinviata per il trasferimento del Magistrato;

che sono infine state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

Vengono innanzitutto respinte le eccezioni di incompetenza funzionale in favore del Tribunale del Lavoro, nonché territoriale del Foro di Milano in favore del Foro di Roma.

Quanto alla prima, sollevata dal .., in quanto le attrici hanno invocato una responsabilità extracontrattuale di tutti i convenuti ex artt. 2043 e 2059 c.c., chiamando, quindi, il predetto a rispondere non per la violazione di un preesistente vincolo obbligatorio, bensì per l'inosservanza del precetto del "neminem laedere". La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, diversa da quella di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, perché dipendente da elementi di fatto diversi, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, è devoluta secondo i criteri normativi al presente Tribunale Ordinario.

Quanto alla seconda, sollevata dal .. e dal ..., in quanto questi avevano l'onere di contestare l'incompetenza territoriale del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cpc, onere non assolto; comunque negli atti del procedimento penale il locus commissi delicti è individuato in Milano ed altrove, inoltre la sede legale della ..., parte attrice, è in ... Per cui la competenza è stata legittimamente radicata ai sensi degli artt. 20 cpc e 1182 cc.

La difesa degli attori si è opposta alle richieste di sospensione ex art. 295 cpc e, per contrastare le contestazioni avversarie, ha evidenziato che l'Eni ha subito gravi danni all'immagine ed al prestigio dall'ipotesi corruttiva oggetto delle indagini penali in corso, indagini che hanno avuto eco anche sui maggiori quotidiani e su Internet, e, stante la particolarità della situazione, ha chiesto in questa sede una condanna generica ex art. 278 cpc, demandandosi la liquidazione in separato giudizio.

Nell'atto introduttivo le attrici hanno sostenuto che l'ipotesi investigativa poteva essere estesa anche ad altre persone - già identificate o in corso di identificazione -; che, peraltro, la gravità delle conseguenze dannose per Eni ed ..., "in termini di gravissimi ed irreparabili danni all'immagine ed alla reputazione, danni non patrimoniali e ripercussioni nella sfera patrimoniale, è evidente ed impone un'immediata reazione, che fin da ora viene dispiegata nella presente sede per l'accertamento dei danni che, allo stato attuale, possono dirsi già maturati e con riserva di ogni ulteriore azione in relazione sia ai danni futuri, sia ad eventuali ulteriori illeciti che dovessero emergere" (pag. 10 dell'atto di citazione). Hanno proseguito spiegando di azionare il diritto al risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale conseguenti alle condotte dei convenuti, rappresentate negli atti di indagine, "mentre l'individuazione delle poste di danno di ordine patrimoniale e la formulazione delle relative istanze risarcitorie saranno oggetto di un distinto giudizio, che le odierne attrici si riservano di proporre all'esito delle indagini in corso".

Hanno richiamato vari principi giuridici che affermano la titolarità anche il capo ad Enti personificati di diritti non patrimoniali, hanno esposto di agire in questa sede per il riconoscimento di tutti i danni non patrimoniali (perdita di prestigio, detrimento dell'immagine e della credibilità pubblica), con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali. In simile certo non univoco contesto interpretativo, nelle rassegnate conclusioni hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali - comprensivi di danni all'immagine, alla reputazione ed alla credibilità - conseguenti ai fatti di cui al decreto di perquisizione relativo al procedimento penale in corso, nonché in relazione a tutti gli ulteriori fatti e circostanze che dovessero ulteriormente emergere, nella misura da liquidarsi in separato giudizio.

Le attrici hanno, quindi, invocato l'applicazione dell'art. 278 cpc, con emissione di una condanna generica e riserva di liquidazione, ma anche, si presume dalla lettura degli atti, con ulteriore riserva di altro giudizio per chiedere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali.

Su simile ulteriore giudizio di condanna osserva, però, questo Giudice che si porrebbe la questione giuridica se sia consentito al creditore chiedere giudizialmente l'adempimento frazionato di una prestazione originariamente unica, perché fondata sullo stesso rapporto.

Con sentenza a Sezioni Unite (n. 23726/2007) la Corte di Cassazione ha considerato vietata la parcellizzazione del credito unitario;

ed ulteriori pronunce hanno confermato tale principio, dacché la disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolverebbe anche in un abuso dello strumento processuale. (Cass. n. 2828/2011 - Cass. n. 7195/2015- Cass. n. 21318/2015).

Ma anche la domanda azionata nel presente giudizio non è accoglibile per le seguenti motivazioni. La natura della responsabilità invocata dalle attrici impone innanzitutto che dalle stesse sia data la prova di una condotta illecita dei convenuti, non potendosi essa individuare solo nella risonanza delle indagini in corso, che, se dovessero concludersi con un'assoluzione, non implicherebbero alcun comportamento doloso o colposo in capo ai medesimi sul quale far ricadere l'obbligo risarcitorio.

Ma sul punto entrambe le società non hanno fornito alcun supporto probatorio, non avendo articolato capitoli di prova in merito alla colpevolezza dei convenuti, né il processo penale risulta essersi definito - ed anzi le indagini sono ancora in corso, come riferito negli atti conclusivi- . Hanno motivato l'attuale azione sul presupposto che la condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integri un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, ma essendo il pregiudizio ancora " in itinere" e potenzialmente destinato ad evolversi ed aggravarsi, risulterebbe opportuna una liquidazione in separato giudizio. Per cui si sono sostanzialmente opposte alla richiesta di sospensione ex art. 295 cpc, dacché ritengono già provato l'an sulla base delle indagini sinora espletate, pur però evidenziando la sussistenza di un pregiudizio in evoluzione, sul presupposto di ulteriori condotte che, dunque, non risulterebbero ancora definite nella loro completezza.

In conclusione, viene chiesta una condanna generica sulla base di condotte illecite sino ad oggi messe in atto dai convenuti, destinata tuttavia alla liquidazione del danno in funzione di ulteriori condotte che dovessero emergere in futuro, ma che, come tali, non possono essere enucleate nella presente sentenza. Peraltro, come già enunciato, anche le condotte illecite imputate ai convenuti nella presente sede non sono ancora state definitivamente accertate in sede penale, né è stato chiesto l'accertamento in questa sede.

Accertamento ulteriormente indispensabile in capo a ciascun convenuto, tenuto presente che è stata invocata una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c..

Ne consegue il rigetto delle domande attoree.

Il rigetto nel merito consente il superamento di tutte le altre questioni (anche di rito: Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio 2014 n. 9936), in applicazione del principio dogmatico della cd. ragione più liquida (in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre: cfr. Cass. civ. 16 maggio 2006 n. 11356; Cass. civ., sez. III, sent. 25 gennaio 2010 n. 3; Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014 n. 26242).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (d'ufficio, in mancanza di note spese).

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

1) respinge la domanda di Eni SpA ed Eni ... ;

2) condanna le attrici alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti .., ..., che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa. per ciascun convenuto.
Milano, lì 19.11.2015

Dott. Nadia Dell'Arciprete